

LO SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA*

Davide Amato



SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Evoluzioni normative in materia di «intermediazione» del lavoro: l'epoca del monopolio pubblico. – 2.1. (segue): la *Legge Biagi* e gli interventi successivi. – 2.2. (segue): l'introduzione del reato di “caporalato” nel codice penale. – 3. Il volto attuale del “caporalato”: l'art. 603 *bis* c.p. – 4. Le circostanze. – 5. I profili sanzionatori e processuali: le pene accessorie di cui all'art. 603 *ter* c.p. – 5.1. (segue): la confisca. – 5.2. (segue): la responsabilità da reato dell'ente. – 5.3. (segue): il controllo giudiziario dell'azienda e gli ulteriori profili processuali. – 6. I rapporti con gli altri reati.

1. Premessa

Le prevaricazioni nel mondo del lavoro e lo sfruttamento, da parte di persone collocate in una posizione di preminenza, dei soggetti più deboli e bisognosi di trovare un'occupazione, rappresentano un fenomeno con cui, sostanzialmente, l'uomo ha sempre avuto a che fare.

Se un simile modo di agire ha radici antichissime, molto più recente è invece la presa di coscienza dei diritti di ciascun lavoratore, originatasi nel XIX secolo e giunta a maturazione solamente nel corso del secolo scorso¹. All'acquisizione, da parte della collettività, di una simile consapevolezza – peraltro negli ultimi anni messa in discussione dai cambiamenti provocati dalla globalizzazione e dall'avvento delle varie forme di *new economy*² – è conseguita una progressiva evoluzione della normativa di settore³, cui la disciplina del mercato del lavoro non è rimasta estranea.

* Il presente scritto rappresenta un capitolo dell'opera L. MIANI - F. TOFFOLETTO (a cura di), *I reati sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2019. Si ringraziano i curatori del volume e l'editore Giappichelli per averne autorizzato la pubblicazione anche su *disCrimen*.

¹ È impossibile affrontare compiutamente, in questa sede, un argomento così articolato. Per un inquadramento essenziale della questione, da un punto di vista giuridico, si vedano U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Il Mulino, Bologna, 2005; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, Milano, 2006; R. SCOGNAMIGLIO, *Intorno alla storicità del diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, p. 378 ss.

² Fra i molti scritti dedicati al tema v., U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, in *Lavoro e dir.*, 2003, p. 569 ss.; M. NAPOLI (a cura di), *Globalizzazione e rapporti di lavoro*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, *passim*; M. TIRABOSCHI, *Outsourcing of Labour and Promotion of Human Capital: Two Irreconcilable Models? Reflections on the Italian Case*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *The Global Labour Market. From Globalization to Flexicurity*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008,

Si è trattato, invero, di un percorso lento e accidentato, al punto che per assistere all'introduzione di una legge *espressamente* volta al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori e alla repressione del *caporalato*, è stato necessario attendere il 2011.

Prima di affrontare nel dettaglio tali disposizioni – che costituiranno il fulcro del presente capitolo – è tuttavia opportuno effettuare una breve disamina della situazione antecedente.

2. Evoluzioni normative in materia di «intermediazione» del lavoro: dall'epoca del monopolio pubblico alle prime liberalizzazioni

L'attività di raccordo e mediazione fra la domanda e l'offerta di lavoro ha rappresentato per lungo tempo un settore oggetto di un vero e proprio monopolio pubblico. Oltre che essere vietata ai privati, in origine l'attività in parola era interdetta anche agli enti pubblici non statali, costituendo, così, una funzione pubblica riservata agli organi centrali⁴. L'architettura normativa del secondo dopoguerra era rappresentata dalla Legge 29 aprile 1949, n. 264⁵ e dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369⁶, le quali riservavano agli enti predetti tanto la fase preliminare all'instaurazione del rapporto di lavoro (i.e. la mediazione), quanto quella immediatamente successiva (i.e. l'intermediazione e l'interposizione).

In estrema sintesi, il sistema che ne risultava era caratterizzato da una rigida disciplina, la quale si imperniava su due cardini: da un lato i lavoratori erano iscritti

p. 187 ss.; P. TULLINI, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte d'intervento*, in *Riv. giur. lav.*, 2016, p. 748 ss.

³ Senza alcuna pretesa di operare una ricostruzione storica della normativa giuslavoristica del nostro Paese, basti qui ricordare l'importanza attribuita al lavoro da parte della Costituzione (cfr. artt. 1, 2, 4, 35 ss.) e, per quanto riguarda la normativa repubblicana, il rilievo ancora oggi rivestito dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento* (c.d. Statuto dei lavoratori). Per un approfondimento del tema, v. P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁴ Più diffusamente, nella dottrina penalistica, A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1186; C. RONCO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *Lavoro e giur.*, 2016, p. 665 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all'«intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»*, in *Ind. pen.*, 2017, p. 728.

⁵ Legge 29 aprile 1949, n. 264, *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*.

⁶ Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, *Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi*.

in apposite liste, gestite dagli uffici di collocamento e organizzate secondo taluni ben definiti parametri, quali l'età, lo stato sociale, le esperienze professionali pregresse; dall'altro, l'obbligo – pressoché generalizzato – per i datori di lavoro di effettuare le assunzioni richiedendo agli uffici di collocamento le unità di personale di cui necessitavano. Duplice era anche lo scopo di questa procedura, che si proponeva di evitare discriminazioni e favoritismi nelle assunzioni, nonché di garantire una suddivisione quanto più equilibrata dei posti di lavoro di volta in volta disponibili⁷.

A garanzia del rispetto del monopolio legale, il legislatore aveva previsto un apposito apparato sanzionatorio, con riferimento al quale è qui sufficiente ricordare l'art. 27 Legge n. 264/1949 e gli artt. 1 e 2 Legge n. 1369/1960. Con la prima norma, avente natura contravvenzionale, era sanzionato il mancato rispetto della normativa in materia di mediazione ed erano puniti tanto il mediatore (co. 1), quanto il datore di lavoro che non facesse ricorso agli uffici di collocamento o che non comunicasse a questi ultimi la cessazione di un rapporto lavorativo in essere (co. 2). L'art. 1 Legge n. 1369/1960 aveva invece a oggetto il divieto di «*affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono*», prevedendo all'articolo successivo una forma peculiare di sanzione, poi divenuta tipica in questo settore, basata sull'applicazione di un'ammenda determinata in base al numero di lavoratori impiegati e di giornate di attività⁸.

Un simile assetto normativo era poi sostanzialmente confermato dall'entrata in vigore della l. 20 maggio 1970, n. 300⁹, il cui Titolo V – considerato da diversi commentatori come la parte più infelice dell'intera Legge¹⁰ – era espressamente dedicato alle «*Norme sul collocamento*».

⁷ S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 729.

⁸ Più ampiamente, sul tema, A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1186; A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, Padova, 2015, p. 31 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 730; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, in *Dig. disc. pen., Decimo Agg.*, 2018, p. 413 ss.

⁹ L. 20 maggio 1970, n. 300, *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*.

¹⁰ Si vedano, per tutti, le considerazioni riportate in G. PERA, *Interrogativi sullo «statuto» dei lavoratori*, in *Dir. lav.*, 1970, p. 192 ss.; ID., *Art. 33 (Collocamento)*, in C. ASSANTI - G. PERA, *Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori*, Cedam, Padova, 1972, p. 383; L. MONTUSCHI, *Osservazioni critiche ed esegetiche intorno alla mini-riforma del collocamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 693

Senza che sia necessario dilungarsi sul punto, basti qui ricordare come, con tale intervento, fossero stati previsti: *a)* l'introduzione a livello locale delle commissioni intersindacali, cui spettava essenzialmente il compito di stabilire e aggiornare la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro (cfr. art. 33, l. n. 300/1970); *b)* una considerevole riduzione dei casi di richiesta nominativa di manodopera, in favore del criterio generale della richiesta numerica di cui alla l. 29 aprile 1949, n. 264 (cfr. art. 34, l. n. 300/1970); *c)* un inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro che avessero effettuato delle assunzioni senza fare ricorso agli uffici di collocamento (cfr. art. 33, co. 12 e art. 38, l. n. 300/1970).

Com'è intuibile, il sistema dell'epoca presentava evidenti tratti di rigidità, spersonalizzazione ed elevata burocratizzazione, che lo avevano reso sempre meno funzionale rispetto alle esigenze di un mercato del lavoro in evoluzione, favorendo così l'emersione di un sistema parallelo e collocato al di fuori dei circuiti legali¹¹. Per farvi fronte, il legislatore avviava così una progressiva opera di riforma del settore che, dopo alcune aperture negli anni '80 e inizio '90¹², viveva un momento di grande innovazione nel 1997, quando gli interventi apportati dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. «pacchetto Treu») e dal D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 decretavano la caduta del monopolio pubblico, consentendo un primo, circoscritto ingresso dei privati nell'attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro¹³.

2.1. - (segue): la Legge Biagi e gli interventi successivi

Agli interventi del '97 sulla disciplina del mercato del lavoro ha fatto seguito,

ss. (spec. p. 701 ss.); E. GHERA, *Art. 33 (Collocamento)*, in G. GIUGNI (diretto da), *Lo statuto dei diritti dei lavoratori. Commentario*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 553.

¹¹ S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 729; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2619.

¹² Si pensi all'accordo di concertazione del 1983 con cui si prevedeva – in talune, peculiari ipotesi – la possibilità di effettuare assunzioni nominative e alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, che ha ulteriormente esteso tale possibilità.

¹³ Merita ricordare, inoltre, come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nella sentenza 11 dicembre 1997, C-55/96, avesse ritenuto il sistema monopolistico che caratterizzava il modello italiano contrario ai principi dell'ordinamento comunitario. Sulle riforme del periodo v., anche per gli ulteriori riferimenti, M. TIRABOSCHI, *Le riforme del mercato del lavoro dell'ultimo decennio: un processo di liberalizzazione?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, p. 477 ss. (spec. 495 ss.). Nella dottrina penalistica, S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 731.

dopo pochi anni, una riforma dai tratti ben più ampi e conosciuta come *Legge Biagi*¹⁴.

Per quanto qui di interesse, basti ricordare che con l'intervento in parola il legislatore ha posto in essere una più ampia liberalizzazione dell'attività di collocamento dei lavoratori, delineando un modello di c.d. "liceità condizionata"¹⁵ e strutturato sull'iscrizione, da parte delle agenzie per il lavoro, a un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale iscrizione, congiunta con il rispetto di una serie di requisiti giuridici e finanziari indicati dall'art. 5 D. Lgs. n. 276/2003, consente alle agenzie di svolgere le attività di somministrazione¹⁶, intermediazione¹⁷, ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale¹⁸.

Al fine di garantire il rispetto della minuziosa normativa in esame, il legislatore ha predisposto un articolato apparato sanzionatorio, strutturato su illeciti penali di natura contravvenzionale (artt. 18 e 28 D. Lgs. n. 276/2003) e illeciti amministrativi (art. 19 D. Lgs. n. 276/2003), abrogando contestualmente le sanzioni precedentemente poste a presidio della materia (i.e. l'art. 27 Legge n. 264/1949 e la Legge n.

¹⁴ Legge 14 febbraio 2003, n. 30 *Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro* e D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*.

¹⁵ V. M. MANTOVANI, *Sanzioni penali*, in E. GRAGNOLI - A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, Padova, 2004, p. 249.

¹⁶ Definita, dall'art. 2, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 276/2003, come «*la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20*». Si riporta, per comodità, anche un estratto dell'art. 20 cit., «[I]. *Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. [II]. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. [omissis]*».

¹⁷ Definita, dall'art. 2, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 276/2003, come «*l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo*».

¹⁸ Per un approfondimento sul tema, v. A. LASSANDARI, *L'intermediazione pubblica e privata nel mercato del lavoro*, in R. DE LUCA TAMAJÓ - M. RUSCIANO - L. ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 393 ss.; P. ICHINO - A. SARTORI, *L'organizzazione dei servizi per l'impiego*, in M. BROLLO (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro, Vol. VI, Il mercato del lavoro*, Cedam, Padova, 2012, p. 161 ss.

1369/1960)¹⁹. La tecnica utilizzata in tale occasione nella redazione dell'art. 18, co. 1 – norma centrale nel sistema punitivo in parola – ha tuttavia suscitato notevoli perplessità e ha richiesto un intervento correttivo già dopo un anno dall'entrata in vigore del Decreto²⁰. La formulazione originaria, infatti, prevedeva al primo periodo dell'art. 18, co. 1 una sanzione pecuniaria di tipo proporzionale correlata al mero esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, co. 1, ivi compresa, quindi, l'intermediazione²¹. Tuttavia, lo svolgimento in forma abusiva dell'intermediazione costituiva oggetto (anche) di una previsione specifica e più grave – essendo punita con l'arresto fino a sei mesi, oltre all'ammenda da 1.500 a 7.500 euro – disciplinata nel secondo periodo del medesimo comma, circostanza che aveva suscitato non poche incertezze nell'individuazione della sanzione effettivamente applicabile a questo tipo di condotte²². Inoltre, anche la tecnica sanzionatoria adottata con riferimento agli illeciti di cui al primo periodo, consistente nell'ammenda pari a 5 euro per ciascun lavoratore impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, per quanto in linea con

¹⁹ La riforma ha comportato un'ipotesi di *abrogatio sine abolitione*, poiché una parte delle condotte punite sotto la previgente normativa conservano rilievo penale anche ai sensi della nuova disciplina. Così, fra le tante, Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 2004, n. 2583; Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2004, n. 30581; Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2004, n. 46169; Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21789; Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2010, n. 40499. Più ampiamente, circa i riflessi penali della riforma, v. F. ROCCHI, *Il reato di «esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di manodopera» nella riforma Biagi: tra continuità normativa e nuove esigenze del libero mercato del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 4014 e, più di recente, A. SCARCELLA, *Il reato di «caporalato» entra nel codice penale*, cit., p. 1186 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 733; L. FERLA, *Art. 603 bis*, in G. FORTI - S. SEMINARA - G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Cedam, Padova, 2017, p. 1997; G. MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1704.

²⁰ Cfr. M. MANTOVANI, *Sanzioni penali*, cit., p. 248; M. PEDRAZZOLI, *Regime sanzionatorio – Artt. 18-19*, in M. PEDRAZZOLI (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 237; F. ROCCHI, *Il reato di «esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di manodopera» nella riforma Biagi*, cit., p. 4010 ss.

²¹ L'art. 18, co. 1 D. Lgs. 276/2003 recitava: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, è disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma».

²² V. F. ROCCHI, *Il reato di «esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di manodopera» nella riforma Biagi*, cit., p. 4011; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 736.

la disciplina previgente²³, aveva destato talune perplessità correlate sia alle modalità di calcolo²⁴, sia all'impossibilità di commisurare la sanzione concretamente irrogabile ai criteri dettati dall'art. 133 c.p.²⁵.

L'illecito in parola è stato così oggetto di un primo intervento di riforma²⁶, attuato con il D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, con il quale è stata prevista una specifica sanzione per l'esercizio non autorizzato di ciascuna delle diverse attività descritte dall'art. 4, co. 1 D. Lgs. 276/2003 ed esercitate dalle agenzie per il lavoro²⁷. Al sistema delle sanzioni pecuniarie proporzionali si accostava così definitivamente un trattamento più severo – consistente nella conferma dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 1.500 a 7.500 euro – per le ipotesi di intermediazione abusiva, mentre rimaneva inalterata la previsione della sanzione detentiva per le ipotesi di sfruttamento di minori, nonché della confisca del mezzo di trasporto impiegato nell'attività illecita²⁸.

²³ Analogo meccanismo era infatti previsto dall'art. 1 Legge n. 1369/1960. Sul ricorso alle pene proporzionali nel diritto penale del lavoro, v. T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Franco Angeli Editore, Milano, 1983, p. 217 ss.

²⁴ Secondo alcuni autori si sarebbe dovuta moltiplicare l'ammenda per il numero di lavoratori e poi moltiplicare il risultato per il numero di giornate, mentre secondo un diverso orientamento era necessario moltiplicare l'ammenda per il numero di lavoratori e sommare tale risultato a quello ottenuto dalla moltiplicazione fra l'ammenda e il numero di giorni di lavoro. V. M. MANTOVANI, *Sanzioni penali*, cit., p. 260; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 736-7.

²⁵ M. MANTOVANI, *Sanzioni penali*, cit., p. 257; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 737. Per un'accurata disamina della compatibilità delle pene pecuniarie proporzionali con i principi costituzionali v. M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale, I, Artt. 1-84*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 246 ss.

²⁶ Oltre alle modifiche apportate dal D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, vanno poi ricordate quelle compiute tramite il D. Lgs. 2 marzo 2012, n. 24, il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e quella a carattere generale effettuata con il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Per un'analisi di dettaglio v. G. MORGANTE, *Art. 18 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, in R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2018, p. 2137 ss.

²⁷ L'art. 18, co. 1 D. Lgs. 276/2003, dopo la riforma del 2004, recitava: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma».

²⁸ Diffusamente, sul sistema post riforma del 2004, F. ROCCHI, *Il reato di «esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di manodopera» nella riforma Biagi*, cit., p. 4013 e, sulla formulazione attualmente in vigore, G. MORGANTE, *Art. 18 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, cit., p. 2139 ss.

Non pare opportuno, in questa sede, soffermarsi ulteriormente sull'analisi degli illeciti penali previsti dalla *Legge Biagi*, anche perché tali reati sono stati successivamente abrogati, come nel caso della somministrazione fraudolenta di cui all'art. 28²⁹, o in gran parte degradati a illeciti amministrativi in occasione dell'ultimo intervento di depenalizzazione³⁰. Basti ricordare, allora, come oggi gli unici illeciti contenuti nel D. Lgs. n. 276/2003 assistiti da una sanzione penale contravvenzionale siano le ipotesi di somministrazione o intermediazione abusive e l'utilizzazione illecita, purché commesse sfruttando soggetti minori, nonché l'esercizio abusivo di intermediazione di manodopera con scopo di lucro³¹.

2.2. - (segue): l'introduzione del reato di "caporalato" nel codice penale

Il quadro normativo sin qui descritto è volto a disciplinare l'intermediazione del lavoro e, in generale, la corretta assunzione dei lavoratori, prevedendo un apparato sanzionatorio atto a contrastare il mancato rispetto della disciplina delineata dal D. Lgs. n. 276/2003. In buona sostanza, gli illeciti cui si è sommariamente fatto cenno reprimono quello che è stato definito come il «caporalato in senso stretto»³², consistente nella semplice intermediazione illegale o abusiva, mentre non hanno l'obiettivo di prevenire la più grave ipotesi di «caporalato in senso lato»³³, relativa alle condotte di vero e proprio sfruttamento dei lavoratori³⁴.

²⁹ L'articolo in parola è stato abrogato dall'art. 55, co. 1, lett. d) D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (c.d. *Jobs Act*).

³⁰ Ci si riferisce, ovviamente, al D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, *Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67*, il quale ha decretato – salve talune, specifiche eccezioni – la depenalizzazione di tutte le ipotesi di reato per il quale fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Per alcuni cenni essenziali circa tale riforma v. G.L. GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *www.penalecontemporaneo.it* del 25 gennaio 2016; F. PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 285; A. GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 577.

³¹ Più ampiamente, S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 743 ss.; G. MORGANTE, *Art. 18 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, cit., p. 2139 ss.

³² Così S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 743.

³³ Nella presente opera, quando si fa riferimento al caporalato, si intende riferirsi a questa seconda accezione del termine.

³⁴ Più diffusamente sul tema A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Studium iuris*, 2017, p. 285; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 743; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1997; G. MORGANTE, *Caporalato, schiavi-*

Si trattava di un *vulnus* particolarmente grave, tenuto conto dell'altissimo numero delle persone coinvolte³⁵, nonché della pericolosità del fenomeno in parola³⁶. Né, d'altra parte, i tentativi giurisprudenziali di ovviare a tale lacuna si erano rilevati adeguati: da un lato, infatti, le pene previste dalla *Legge Biagi* erano del tutto inefficaci³⁷; dall'altro, il ricorso ai ben più gravi delitti contro la personalità individuale (i.e. artt. 600, 601 e 602 c.p.) si rivelava possibile esclusivamente in quella minoranza di casi in cui la condotta illecita avesse raggiunto picchi di notevole gravità, tali da integrare la riduzione in schiavitù o la tratta di schiavi³⁸. In una situazione appena "migliore" – se ci è concessa l'espressione in un simile contesto – si trovavano i lavoratori stranieri irregolari, poiché il loro utilizzo era (ed è) sanzionato dall'art. 22, co.

tù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche, cit., p. 1704. In giurisprudenza il tema dell'assenza di un adeguato apparato sanzionatorio volto al contrasto del caporalato, nell'assetto normativo previgente, era stato evidenziato, fra le altre, da Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2014, n. 14591 e Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2017, n. 51634.

³⁵ Con un'efficace espressione il caporalato è stato definito un fenomeno «grave, in certe aree geografiche endemico e per determinati comparti produttivi addirittura sistemico», così G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'. Note critiche sul controllo penale del caporalato*, in V. FERRANTE (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e Pensiero, Milano, 2017, p. 149; ID., *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 813. Secondo quanto riportato in A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1184 nel 2011 le statistiche nazionali riportavano l'esistenza di oltre 800.000 lavoratori in nero, di cui circa 550.000 direttamente gestite da caporali. Altri dati, riferiti al solo settore dell'agricoltura, parlano di 400.000-430.000 lavoratori irregolari, potenziali vittime di caporalato e di oltre 100.000 lavoratori in Italia in condizioni di sfruttamento e grave vulnerabilità, cfr. OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO (<https://www.flai.it/osservatoriopr/#caporalato>).

³⁶ Il caporalato non attiene infatti alla sola regolarità del rapporto di lavoro, ma afferisce direttamente alla sfera della dignità della persona, ai suoi diritti della personalità e, non di rado, alla stessa incolumità del soggetto. Ampiamente, sul tema, G. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, cit., p. 811 ss.

³⁷ Il tema della scarsa effettività delle sanzioni ivi previste era già stato evidenziato, fra gli altri, da F. ROCCHI, *Il reato di «esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di manodopera» nella riforma Biagi*, cit., p. 4020-1. V., da ultimo, anche L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1997.

³⁸ Cfr. R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a otto anni*, in *Guida dir.*, 2011, 35, 49; A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1188; ID., *Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del "caporalato": ultimo atto?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 856; A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 28 ss. G. MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, cit., p. 1704. In alcuni casi, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, si era fatto ricorso al reato di cui all'art. 629 c.p. (estorsione), cfr. Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2007, n. 36642; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2010, n. 16656. Sul tema v. anche S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 747 e M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, in *Riv. pen.*, 2018, pp. 861 ss.

12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a 5.000 euro di multa per ciascuna persona impiegata³⁹.

È per ovviare a questa intollerabile situazione che nell'agosto 2011 il legislatore è intervenuto – invero in modo alquanto estemporaneo e frettoloso⁴⁰ - introducendo nel codice penale gli artt. 603 *bis* (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*)⁴¹ e 603 *ter* (*Pene accessorie*).

Il nuovo reato, già dalla peculiare collocazione all'interno del codice penale – Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, *Dei Delitti contro la personalità individuale* – denota il chiaro intento di mettere al centro dell'illecito la persona e non più il mero

³⁹ Il testo dell'art. 22, co. 12 D. Lgs. n. 286/1998 recita «*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*». Il comma successivo prevede poi una circostanza aggravante a effetto speciale qualora siano impiegati minori, o siano interessate più persone o ancora, a seguito di una riforma avvenuta nel 2012, quando ricorrano quelle particolari condizioni di sfruttamento disciplinate dall'art. 603 *bis* c.p. Per un approfondimento del tema, v. C. BISSACCO, *Art. 12 D. Lgs. 25.7.1998, n. 286*, in A. GAITO - M. RONCO (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, Utet, Torino, 2009, p. 1589.

⁴⁰ Il reato in parola è stato infatti introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*, conv. con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*. Sulla peculiare genesi di tali norme v. A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1184-5, 1188 ss. e M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, in *Riv. pen.*, 2018, p. 864.

⁴¹ Si riporta, per comodità del lettore, il testo vigente all'epoca: «*[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [II]. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. [III]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*».

pedissequo rispetto della normativa giuslavoristica⁴². Oggetto di tutela divengono così direttamente i diritti fondamentali della persona e, più precisamente, lo *status libertatis*, consistente nella «condizione di uomo libero in sé, quale presupposto per il riconoscimento e l'esercizio dei singoli diritti di libertà»⁴³ e la stessa dignità umana⁴⁴, nonché, secondo parte della dottrina, il diritto allo svolgimento della libera concorrenza fra imprese, che viene a essere falsato dal ricorso allo sfruttamento della manodopera⁴⁵.

Per quanto attiene invece più direttamente alla descrizione delle condotte sanzionate è qui sufficiente una sommaria illustrazione, essendo tale formulazione stata profondamente incisa dalla riforma del 2016 (su cui v. *infra*, § 3).

In estrema sintesi, l'art. 603 *bis* c.p., nella versione introdotta dal D.L. 138/2011, si caratterizzava per essere incentrato sulla condotta del caporale ed era strutturato su tre elementi, consistenti: 1) nello svolgimento di un'attività organizzata di intermedia-

⁴² V., in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 14591, ove si afferma che il reato introdotto nel 2011 «è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (v. in particolare, l'art. 18, quanto al versante punitivo), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione». Più di recente, in senso analogo, Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 2016, n. 16737 e Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2017, n. 51634.

⁴³ La definizione è tratta da F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale – Vol. I*, Cedam, Padova, 2016, p. 266. In giurisprudenza v. ancora Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 14591, secondo cui «oggetto di tutela di questa categoria di reati è, pertanto, lo stato di uomo libero, inteso come necessario presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà. In altri termini ciò che viene tutelato non è una forma particolare di manifestazione della libertà del singolo, bensì il complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione incide sullo svolgimento della personalità dell'individuo».

⁴⁴ Nella sparuta giurisprudenza v. Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2016, n. 16735. Così, in dottrina, A. SCARCELLA, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, cit., p. 1189; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, p. 235; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1997; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 754; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 419; G. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”*, cit., p. 813. Su una posizione solo in parte analoga F. BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *Ind. pen.*, 2011, p. 645, che ritiene oggetto di tutela la salvaguardia della libertà del lavoratore e, al contrario, A. GALLUCCIO, *Art. 603 bis*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 292, secondo cui la norma in parola sarebbe volta a garantire il (solo) rispetto della dignità umana.

⁴⁵ La tesi è sostenuta da A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 419. Pare concorde con questa lettura – almeno per la fattispecie “originaria” del 2011 – anche U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2621. Sembra tuttavia che tale risultato sia raggiunto solamente in via indiretta, essendo preferibile la tesi che individua il bene giuridico tutelato nei diritti della persona.

zione nel reclutamento di manodopera o nell'organizzazione del lavoro della manodopera, in condizioni di sfruttamento; 2) nel ricorso alla violenza, minaccia o intimidazione; 3) nell'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore⁴⁶.

Il trattamento sanzionatorio, già alquanto severo – la pena base prevedeva la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato – poteva essere ulteriormente incrementato da un terzo alla metà qualora fossero interessati più di tre lavoratori, oppure quando uno di essi fosse un minore in età non lavorativa o, infine, nel caso in cui tali soggetti fossero esposti a situazioni di «grave pericolo» nello svolgimento delle attività loro richieste⁴⁷.

La fattispecie qui sommariamente tratteggiata, pur certamente opportuna sul piano politico-criminale, è stata tuttavia oggetto di aspre critiche per quanto attiene alla sua formulazione: in primo luogo, è risultata incomprensibile la scelta di incriminare in via diretta il solo caporale/intermediario – peraltro richiedendo che agisse in modo organizzato⁴⁸ – ed escludendo invece dalle condotte tipiche quelle relative

⁴⁶ La fattispecie introdotta nel 2011 è stata oggetto di numerosi commenti e approfondimenti. Senza pretesa di esaustività si vedano R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *“Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni*, cit., p. 48 ss.; F. BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.*, cit., p. 645 ss.; A. SCARCELLA, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, cit., p. 1183 ss.; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, in *Legisl. pen.*, 2012, p. 7 ss.; L. MONTICELLI, *Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita*, in B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 575 ss.; S. FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in A. CASTALDO – V. DE FRANCESCO – M. DEL TUFO – S. MANACORDA – L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 871 ss.; E. LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, *ivi*, p. 951 ss.; A. DI MARTINO, *“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 106 ss.; A. GALLUCCIO, *Art. 603 bis*, cit., p. 290 ss.; A. GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 136 ss.; A. VALSECCHI, *L'incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e il patrimonio*, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 253 ss.; B. ROMANO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in B. ROMANO (a cura di), *Reati contro la persona. Tomo III: reati contro la libertà individuale*, in C. F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 44 ss.; C. RONCO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 665 ss.

⁴⁷ Cfr. art. 603 bis, co. 3 c.p. nella versione “originaria”.

⁴⁸ Tale requisito aveva suscitato alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità che potesse rispondere del reato anche un soggetto che operasse da solo, seppur adoperando un certo ammontare di mezzi e risorse. Rispondevano in senso positivo A. SCARCELLA, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, cit., p. 1189-90; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, cit., p. 14; A. GALLUCCIO, *Art. 603 bis*, cit., p. 293; A. VALSECCHI, *L'incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, cit., p. 253. *Contra* F. BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.*, cit.,

all'utilizzatore della manodopera, il quale poteva unicamente, ricorrendone i presupposti, rispondere a titolo di concorso⁴⁹.

Un secondo ordine di perplessità ha invece riguardato l'eccessiva caratterizzazione delle condotte punite, poiché per integrare la fattispecie, oltre alla sussistenza delle condizioni di sfruttamento e all'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità (su cui v. *infra*, § 3), era anche necessario che il caporale avesse agito «*mediante violenza, minaccia o intimidazione*». Si è così correttamente evidenziato che l'aggiunta di queste ulteriori caratteristiche, oltre a dimostrarsi ultronea rispetto al bene giuridico tutelato – il quale poteva certamente già essere offeso in virtù del mero sfruttamento e approfittamento delle peculiari condizioni di difficoltà del lavoratore –, comportava un'irragionevole delimitazione dell'area di applicabilità della norma, lasciando da un lato impuniti quelle condotte che non fossero accompagnate da tali requisiti e, dall'altro, determinando una sostanziale sovrapposizione fra la fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p. e quelle di cui agli artt. 600 e ss. c.p., con conseguente disapplicazione della norma sul caporalato in virtù della clausola di sussidiarietà espressa ivi contenuta⁵⁰.

p. 656 e, più di recente, S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 750; G. MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, cit., p. 1709; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2621; M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, cit., p. 864. A favore della tesi "individualistica" si è espressa anche v. Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2017, n. 6788, ove «Lungi dal configurare il reato ex art. 603 *bis* c.p. come necessariamente a forma associativa, il riferimento normativo all'attività organizzata di intermediazione integra un requisito modale della condotta, la quale deve svolgersi in modo non occasionale, ma attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi».

⁴⁹ Per quanto irrazionale, pare l'unica soluzione compatibile con il tenore testuale dell'art. 603 *bis* c.p. Così già A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1190; A. GALLUCIO, *Art. 603 bis*, cit., p. 292; T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida dir.*, 2016, 48, p. 48; G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'*, cit., p. 151 ss.; A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 286; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2620-1; P. BRAMBILLA, *"Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato": recenti riforme a contrasto del fenomeno*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, p. 196 ss.; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 419; M. COCCO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: il "caporalato etnico" nella comunità cinese a Prato*, in *Riv. pen.*, 2018, p. 876. Una diversa lettura, tesa a ricomprendere anche l'utilizzatore fra i soggetti attivi del reato, è stata tentata da E. LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, cit., p. 958; A. DI MARTINO, *"Caporalato" e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit., p. 116.

⁵⁰ R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a otto anni*, cit., p. 52; A. DI MARTINO, *"Caporalato" e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, cit.,

Infine, si è ancora osservato come l'intervento del 2011 avesse approntato una normativa di contrasto a questa forma di criminalità particolarmente lacunosa, non essendo prevista alcuna responsabilità in capo agli enti coinvolti nell'attività illecita, né alcuna specifica disposizione volta all'ablazione dei profitti conseguiti⁵¹.

La dimostrazione plastica del fatto che le censure qui menzionate avessero colto nel segno è stata data dall'insuccesso applicativo del reato in parola che, oltre a essere stato contestato in un numero ridottissimo di procedimenti – pur a fronte di un fenomeno diffusissimo –⁵², è stato spesso ritenuto non sussistente a causa dell'assenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie⁵³.

È in questo contesto che, a soli cinque anni dall'introduzione dell'art. 603 *bis* c.p., si è reso necessario un nuovo e più articolato intervento legislativo volto al contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento dei lavoratori.

p. 113; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, cit., p. 18; F. BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.*, cit., p. 654-5; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 748; A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *Legisl. pen.*, 3 aprile 2017, p. 7.

⁵¹ A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1193; T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 48-9; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 751; G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'*, cit., p. 154 ss.; P. BRAMBILLA, *"Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato"*, cit., p. 199; A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori*, cit., p. 7; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 416.

⁵² Secondo quanto riportato in D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *Dir. pen. cont.*, 15 novembre 2016, p. 2, dall'introduzione del reato nel 2011 vi sarebbero state complessivamente 34 iscrizioni presso gli uffici G.I.P. dell'intero territorio nazionale e solo 8 di tali procedimenti a fine 2016 erano giunti a dibattimento. Numeri sostanzialmente analoghi sono riportati da D. PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 2. Un numero così ridotto di procedimenti pare tuttavia inconciliabile con il numero di persone coinvolte e con i casi di "caporalato" accertati dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, al 2015, ammontavano a 713 episodi. V. sul punto G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'*, cit., p. 150 e nota 5.

⁵³ Fra i pochissimi casi consultabili sulle banche dati relative all'art. 603 *bis* c.p., in buona parte di essi è stata appunto esclusa la configurabilità del reato in parola proprio perché la condotta non era accompagnata dalla violenza, minaccia o intimidazione. Si vedano Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2014, n. 14591; Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2016 n. 16735 e Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2016, n. 16737.

3. Il volto attuale del “caporalato”: l’art. 603 bis c.p.

Preso atto delle diverse criticità che caratterizzavano la formulazione originaria dell’art. 603 *bis* c.p.⁵⁴, il legislatore ha predisposto una riforma che affrontasse in modo più articolato il fenomeno del caporalato. È stata così emanata la Legge 29 ottobre 2016, n. 199⁵⁵ con la quale, oltre a modificare l’articolo in parola (art. 1, L. n. 199/2016), sono state introdotte delle ulteriori disposizioni inerenti alla responsabilità degli enti, alla confisca e alle circostanze (artt. 2-6, L. n. 199/2016), nonché talune altre norme afferenti più in generale alla tutela delle vittime e a una migliore disciplina del lavoro agricolo (artt. 7-10, L. n. 199/2016)⁵⁶.

Rinviando ai paragrafi successivi la disamina di queste ulteriori disposizioni, pare ora opportuno procedere a un’analisi più approfondita di quello che costituisce il “volto attuale” del reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*.

Se, conformemente alla versione previgente, l’art. 603 *bis* c.p.⁵⁷ si apre con la clausola di sussidiarietà espressa «*salvo che il fatto costituisca più grave reato*», una

⁵⁴ Un punto di vista privilegiato di tali ragioni si può ricavare dalle note di commento alla riforma pubblicate dall’allora Presidente della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, consultabili in D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore*, cit., p. 1 ss. Si veda anche S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 751-2, ove sono riportati alcuni stralci della Relazione governativa di accompagnamento alla riforma.

⁵⁵ Legge 29 ottobre 2016, n. 199, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2016 ed entrata in vigore il medesimo giorno.

⁵⁶ Per una prima analisi di tali disposizioni, cfr. A. SCARCELLA, *Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del “caporalato”: ultimo atto?*, cit., p. 861.

⁵⁷ Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’articolo in parola: «[I] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

[II] *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

[III] *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) *la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

prima novità è immediatamente rappresentata dal più mite trattamento sanzionatorio, che prevede ora la pena della reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato⁵⁸. Il vero elemento di discontinuità, rinvenibile nel primo comma, attiene invece alla descrizione delle condotte tipiche: superando una delle maggiori criticità che caratterizzavano la formulazione precedente, il comma in esame è ora distinto in due punti, dedicati rispettivamente alla figura del *caporale* e a quella dell'*utilizzatore/datore di lavoro* della manodopera. Più in particolare, nel primo caso è sanzionato chiunque «*reclut[i] manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori*», mentre il punto n. 2) sanziona colui che «*utilizz[i], assum[a] o impieg[hi] manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*».

Com'è immediatamente evidente, le condotte sono ora incentrate sullo sfruttamento dei lavoratori e sull'approfittamento del loro stato di bisogno⁵⁹, mentre sono stati espunti – almeno dalla fattispecie base – i requisiti della violenza e minaccia⁶⁰.

Tralasciando, per un momento, l'analisi del concetto di sfruttamento, cui il legislatore ha dedicato un apposito comma (su cui v. *infra*), è invece necessario fornire qualche delucidazione sul requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno.

Com'è stato osservato in dottrina, l'attuale formulazione – dalla quale è stato eliminato il riferimento allo «*stato di necessità*»⁶¹ – rievoca in maniera evidente la

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV] *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

⁵⁸ Pare opportuno segnalare sin da ora come il delitto di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, essendo stato inserito all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del Codice penale, ricade nel campo di applicazione dell'art. 157, co. 6 c.p., il quale prevede il raddoppio del termine di prescrizione.

⁵⁹ Per quanto concerne il bene giuridico tutelato dal delitto in esame valgono le considerazioni già espresse *supra*, § 2.2.

⁶⁰ Qualora ricorranza anche questi elementi sarà infatti integrata la fattispecie circostanziata di cui al comma tre, su cui v. *infra*, § 4. Tale scelta normativa va incontro a quelle critiche afferenti alla precedente eccessiva caratterizzazione della fattispecie, definita una sorta di «delitto gigante», così F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale – Vol. I*, cit., p. 308, poi ripreso, fra gli altri, da G. ROTOLI, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'*, cit., p. 154.

circostanza aggravante del delitto di usura prevista dall'art. 644, co. 5, n. 3 c.p., ragion per cui, nell'interpretare tale requisito, sarebbe possibile attingere alle elaborazioni proposte con riferimento alla circostanza in parola⁶². In buona sostanza, esso consisterebbe in uno «stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli»⁶³.

Per quanto le acquisizioni in parola possano fornire un utile criterio interpretativo, non possono tuttavia dirsi esaustive. Sembrano infatti cogliere nel segno quegli autori che rilevano una differenza essenziale fra le due fattispecie in esame: mentre l'aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n. 3 c.p. si applica ai fatti «*commess[i] in danno di chi si trov[i] in stato di bisogno*», nel caporalato occorre invece che l'agente *approfitti* dello stato di bisogno altrui⁶⁴. Ciò implica, in estrema sintesi, che quel che rileva maggiormente non è tanto il mero dato oggettivo della commissione dell'illecito nei confronti di una persona che versi in una siffatta condizione, bensì la coloritura spiccatamente soggettiva della condotta dell'agente che *scientemente* faccia leva sullo stato di bisogno del lavoratore – appunto approfittandone – per indurlo a prestare la propria attività lavorativa in condizioni di sfruttamento⁶⁵.

⁶¹ La modifica non pare tuttavia avere rilevanti applicazioni pratiche, posto che nella precedente formulazione i due termini venivano considerati una semplice endiadi. V., per tutti, A. GALLUCCIO, *Art. 603 bis*, cit., p. 293.

⁶² Il tema è affrontato, con diverse sfumature, da D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 7; G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'*, cit., p. 156; ID., *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, cit., 817; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 228; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 755; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1998; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 418.

⁶³ Così Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778. In senso conforme v. anche Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2016, n. 10795; Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2010, n. 43713; Cass. pen., sez. II, 4 dicembre 2008, n. 45152.

⁶⁴ A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 228; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 418.

⁶⁵ Tale situazione, allora, sarebbe riconducibile, più che alla versione attuale dell'aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n. 3 c.p., a quella antecedente la riforma operata della Legge 7 marzo 1996, n. 108. Così A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 229; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 755. *Contra* A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 419 (nota 13).

Venendo ora alla disamina delle diverse condotte descritte nel primo comma, ed esordendo da quella relativa alla condotta del *caporale*, si può subito osservare come nella formulazione attualmente vigente non sia più richiesto che l'attività venga svolta in forma organizzata, né – come già anticipato – che ricorrano gli estremi della violenza, minaccia o intimidazione. Accogliendo le sollecitazioni promananti da diversi commentatori⁶⁶, la condotta tipica è stata così ridescritta in termini più scarni, incentrandosi ora su tre elementi: a) il reclutamento di manodopera; b) l'approfittamento dello stato di bisogno; c) il dolo specifico, consistente nello scopo di destinare i soggetti reclutati al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento.

Il concetto di reclutamento, secondo l'interpretazione preferibile, va inteso in senso ampio e atecnico, ricomprendendo tutte le varie attività che in precedenza erano qualificate come intermediazione⁶⁷. Non è poi necessario che la condotta venga posta in essere nei confronti di una pluralità di persone, essendo il reato configurabile anche qualora venga reclutato un solo lavoratore⁶⁸. Tralasciando il requisito citato al punto *b*), su cui ci si è già soffermati, è sufficiente ancora ricordare come per l'integrazione della fattispecie in parola non occorra neppure che i soggetti reclutati siano poi effettivamente impiegati in una qualsiasi attività lavorativa, poiché ciò costituisce semplicemente l'oggetto del dolo specifico⁶⁹.

In definitiva, all'esito della riforma operata dalla L. n. 199/2016, la fattispecie dedicata all'*intermediazione illecita* si presenta oggi come uno strumento in grado di intercettare un numero notevolmente maggiore di condotte – anche caratterizzate da una

⁶⁶ Valgano le considerazioni già espresse *supra*, § 2.2.

⁶⁷ Il fatto che quella descritta nel punto 1) costituisca una forma di intermediazione è d'altra parte confermato nel successivo punto 2) dell'art. 603 *bis* c.p. Per un approfondimento del tema in esame, v. S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 753; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1999; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2623. *Contra* A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 224, secondo la quale il concetto di reclutamento implicherebbe qualcosa di più della semplice intermediazione e andrebbe interpretato in senso tecnico, facendo riferimento alle definizioni elaborate con riferimento ad altre fattispecie, quali quelle previste dalla c.d. *Legge Merlin* (spec. artt. 3, nn. 4 e 7 L. 20 febbraio 1958, n. 75).

⁶⁸ Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che il reclutamento di tre o più lavoratori integri l'aggravante prevista dall'art. 603 *bis*, co. 4, n. 1 c.p. Così già A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 231; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1998.

⁶⁹ Più precisamente, l'oggetto del dolo specifico afferisce all'impiego, da parte di terzi, dei lavoratori in condizioni di sfruttamento, mentre è irrilevante che l'agente persegua altresì finalità lucrative. Cfr. Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 7891. Per un approfondimento del tema v. A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 422.

minor gravità⁷⁰ – rispetto alla formulazione previgente, andando così a emendare una delle maggiori criticità che avevano connotato la prima versione del reato in parola⁷¹.

La novità più dirompente nell’attuale formulazione dell’art. 603 *bis* c.p. attiene però all’introduzione di una fattispecie espressamente volta a sanzionare la condotta dell’*utilizzatore/datore di lavoro*⁷². Il punto 2) del primo comma, infatti, si applica a colui che *utilizzi, assuma o impieghi* manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno in cui questa versi.

Adottando una formulazione imperniata su tre distinte condotte, il legislatore ha inteso ricomprendere nel perimetro applicativo della fattispecie sia i rapporti lavorativi di fatto, sia quelli di diritto. Ciò in quanto il termine *utilizza* si riferisce a colui che si avvalga di manodopera senza rivestire formalmente il ruolo di datore di lavoro, ma esercitandone di fatto le funzioni⁷³, *assume* implica invece l’esistenza di un regolare rapporto di lavoro⁷⁴, mentre *impiega* allude ai casi in cui il soggetto agente svolga di fatto le funzioni del datore di lavoro, obbligandosi a corrispondere una retribuzione, ma senza che fra le parti sussista un regolare contratto di lavoro⁷⁵.

In ogni caso, ai fini dell’integrazione del reato, e a differenza di quanto previsto per il *caporale*, è necessario che i lavoratori reclutati siano effettivamente impiegati dal “*datore di lavoro*” (in condizioni di sfruttamento e con approfittamento delle

⁷⁰ È (anche) alla luce di questa estensione delle condotte punibili che si spiega la scelta del legislatore di rivedere al ribasso la cornice edittale prevista per la fattispecie base dell’art. 603 *bis* c.p. Cfr. D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore*, cit., p. 2.

⁷¹ Per tutti S. FIORE, (*Dignità degli Uomini e (punizione dei) caporali*, cit., p. 885; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 223-4.

⁷² Osserva A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 287 che con la modifica in parola si è anche reso il reato più coerente con la sua rubrica (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) rispetto alla formulazione precedente, ove erano sanzionate due forme qualificate di intermediazione.

⁷³ Si è affermato, in dottrina, come il termine “utilizzo” vada inteso in senso ampio, al punto che potrebbe comprendere anche le attività di organizzazione e direzione del lavoro sia per conto proprio, che per terzi (così, di fatto, richiamando la precedente ipotesi di intermediazione organizzata del lavoro). A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 287. *Contra* A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 417.

⁷⁴ La scelta di includere fra le condotte illecite anche tale ipotesi, che implica l’esistenza di un regolare rapporto di lavoro, è stata criticata da A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 418.

⁷⁵ Ampiamente, sul tema, F. GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell’ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *Working Paper ADAPT*, 2017, 2, p. 27 e S. TOR-DINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 756.

condizioni di bisogno). A tal proposito è stato correttamente osservato come una siffatta circostanza ponga le due fattispecie descritte nel primo comma in un rapporto di progressione criminosa non necessaria: il *reclutatore*, infatti, sarà punibile a prescindere dal successivo impiego della manodopera, mentre l'*utilizzatore* che di questa si avvalga potrà rispondere anche qualora non abbia fatto ricorso ad alcun caporale (v. anche *infra*, § 6)⁷⁶.

Ciò posto, uno dei profili maggiormente controversi attiene proprio all'esatta determinazione dei casi in cui la condotta dell'*utilizzatore/datore di lavoro* possa integrare il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. Difatti, soprattutto nelle ipotesi in cui il rapporto lavorativo non sia stato preceduto dall'attività di un caporale⁷⁷, il disvalore della condotta va rinvenuto nell'approfittamento dello stato di bisogno e nella sussistenza di condizioni di sfruttamento. Si tratta, tuttavia, di due elementi che, per differenti ragioni, si prestano a non essere sufficientemente selettivi delle condotte meritevoli di sanzione penale. Nel primo caso – fatto salvo quanto si è precedentemente affermato circa i profili interpretativi – si è sostenuto come, soprattutto nel presente contesto di prolungata crisi economica, una sorta di “approfittamento” delle condizioni di difficoltà in cui versano i lavoratori sia facilmente rinvenibile pressoché in ogni rapporto di lavoro, posto che – soprattutto nei settori maggiormente coinvolti dal fenomeno del caporalato – accade piuttosto frequentemente che le persone impiegate si trovino nelle condizioni di dover accettare “a scatola chiusa” le condizioni che vengono loro offerte, non disponendo altrimenti delle risorse minime con cui sostentarsi⁷⁸.

⁷⁶ Cfr. T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 49; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1998; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 753; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2624.

⁷⁷ La condotta del caporale, anche dopo l'espansione correlata alla modifica della fattispecie operata nel 2016, presenta un più marcato disvalore, in quanto l'intermediazione condotta al di fuori della cornice legale (su cui v. *supra*, § 2.1) costituisce di per sé un illecito che, per integrare gli estremi dell'art. 603 *bis* c.p., richiede inoltre la presenza del dolo specifico e dell'approfittamento dello stato di bisogno. Così A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 224. Si può peraltro aggiungere come l'approvvigionamento di manodopera, da parte del datore di lavoro, condotto con tali modalità, anziché facendo ricorso al modello legale, possa quindi in qualche modo essere considerato sintomatico della sussistenza del delitto in parola (del quale andranno ovviamente dimostrati tutti gli altri elementi di fattispecie).

⁷⁸ T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 229; M. SESTIERI, *Note di politica criminale in tema di caporalato*, in *Legisl. pen.*, 2017, p. 17.

Un'analisi più articolata merita invece di essere dedicata al secondo requisito, poiché, nel tentativo di delinearne i contorni, il legislatore ha ritenuto di indicare in modo espresso quattro diversi “*indici di sfruttamento*” (v. art. 603 *bis*, co. 3 c.p.).

Il primo profilo su cui è necessario appuntare l'attenzione, in considerazione degli incisivi risvolti pratici, attiene alla natura giuridica di questi “indici”. Se infatti si dovesse ritenere che gli stessi abbiano natura sostanziale, la mera loro realizzazione verrà a integrare il requisito dello sfruttamento; qualora invece fosse loro attribuita una valenza esclusivamente processuale e probatoria, agli stessi potrà certamente essere riconosciuta una capacità orientativa, ma tuttavia non vincolante per il giudice, cui competerà la valutazione, alla luce di tutte le circostanze disponibili, della sussistenza o meno delle condizioni di sfruttamento⁷⁹. Per quanto le argomentazioni a sostegno della prima tesi siano senz'altro meritevoli di attenta considerazione, pare tuttavia da preferirsi quell'orientamento che, anche valorizzando il tenore letterale della norma, ritiene come gli indici di sfruttamento rivestano una natura squisitamente processuale⁸⁰. Una siffatta interpretazione, d'altra parte, presenta l'ulteriore

⁷⁹ La delicatezza della questione – acuita peraltro dalle modifiche apportate al comma in parola dalla L. n. 199/2016 – è stata immediatamente posta in luce dai diversi Autori che hanno affrontato il tema. Ritengono che gli indici abbiano natura sostanziale R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, “*Caporalato*”: *per il nuovo reato pene fino a otto anni*, cit., p. 52; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, cit., p. 15; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale – Vol. I*, cit., p. 307; T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50. Sostengono invece la tesi della natura processuale S. FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali*, cit., p. 886; E. LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, cit., p. 957; D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 3; D. PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione*, cit., p. 4; G. ROTOLLO, *A proposito del ‘nuovo’ delitto di ‘intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’*, cit., p. 157; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2625; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 226; M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, cit., p. 867.

⁸⁰ Sono a ogni modo condivisibili quelle critiche espresse da un'attenta Autrice, secondo cui dev'essere severamente censurato l'operato del legislatore che, sempre più spesso, introduce norme non compiutamente definite, demandando poi al ruolo della giurisprudenza il compito di delinearne pienamente i tratti delle varie disposizioni. V. S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 758, la quale lamenta la sussistenza delle medesime criticità anche nell'ambito degli ecodelitti, su cui v. L. STORTONI, *Ecodelitti: un nuovo modello di fattispecie “indefinite”*, in S. TORDINI CAGLI (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, Bononia University Press, Bologna, 2017, p. 133 ss. Un caso ancora più eclatante si è verificato con riferimento alla riforma del reato di false comunicazioni sociali, su cui v. F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2213.

vantaggio di escludere pericolosi automatismi che, alla luce dell'attuale formulazione del comma in esame, rischierebbero di far ritenere sussistenti le condizioni di sfruttamento in presenza di anche una sola⁸¹ delle condizioni descritte dalla norma⁸².

Procedendo ora a un'analisi di maggior dettaglio del terzo comma, il n. 1 attiene alla «*reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato*». Rispetto alla formulazione *ante* riforma, il termine *sistematica* è stato ora sostituito con *reiterata*: l'intento del legislatore, volto ad ampliare la portata di questo indice, è chiaro. Tuttavia tale scelta presenta l'indubbio risvolto negativo di rendere più incerto il numero di condotte necessarie a integrare tale requisito⁸³, così incrementando quel *deficit* di determinatezza che già affligge il reato in esame⁸⁴. Diversa accoglienza ha invece avuto l'inclusione dei contratti collettivi territoriali – oltre ovviamente a quelli nazionali – quale parametro cui commisurare la congruità dei pagamenti effettuati, poiché tale modello contrattuale è molto diffuso nell'agricoltura, settore notoriamente interessato dal fenomeno del caporalato⁸⁵.

L'indice individuato al n. 2 afferisce alla «*reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie*». Anche in questo caso, il precedente requisito della «*sistematica violazione*» è stato soppiantato dalla «*reiterata violazione*», con tutti i risvolti applicativi che ne conseguono. Per il resto, la formulazione è rimasta sostanzialmente

⁸¹ Il comma tre fa infatti espresso riferimento a «*una o più delle [...] condizioni*». In tal senso si è espressa anche Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939.

⁸² È proprio questo uno dei timori maggiori espressi da T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50. Peraltro, le varie ipotesi annoverate nel co. 3 sono già presidiate da sanzioni amministrative o penali (contravvenzionali). Cfr. G. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, cit., p. 817.

⁸³ Rileva A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 289 come l'utilizzo di tale termine abbia già creato delle incertezze applicative con riferimento al reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. Dev'essere senz'altro condiviso, in ogni modo, quell'orientamento che esclude la rilevanza di violazioni meramente occasionali, v. D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 6.

⁸⁴ Con specifico riferimento all'indice in parola, si è inoltre osservato come il carattere sistematico della violazione fosse indicativo di una precisa e riprovevole politica d'impresa, mentre non potrebbe dirsi lo stesso in presenza di una semplice reiterazione. Cfr. A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 227.

⁸⁵ Così già A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 289; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1999; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2624.

invariata e attiene a una serie di ipotesi già presidiate da apposite sanzioni nella normativa di settore⁸⁶.

Maggiori criticità sono invece correlate a quanto previsto dal n. 3, relativo alla «*sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*». In questo caso, le modifiche operate dalla L. n. 199/2016 sono state decisamente più incisive, come si può evincere dal paragone con la formulazione originaria, secondo cui costituiva indice di sfruttamento la «*sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale*». L'eliminazione del requisito dell'esposizione al pericolo dei lavoratori comporta innegabilmente una notevolissima espansione della portata applicativa dell'indice in parola, anche in virtù del fatto che – per com'è attualmente strutturata la norma – parrebbe essere sufficiente una pluralità di violazioni, anche contestuali e formali, di norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (quali a es. la mancata apposizione di cartelli segnaletici)⁸⁷. Una simile evenienza, caratterizzata dal mero mancato rispetto formale della complessa e articolata normativa di settore, non sembra però di per sé idonea a offendere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame⁸⁸, ragion per cui vi è da auspicare che in sede applicativa solo violazioni con-

⁸⁶ Si veda, a es., quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 *Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*.

⁸⁷ Sono particolarmente eloquenti le considerazioni svolte da T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50, secondo cui «non occorre dunque che la violazione sia “reiterata”; bastano, se si intende il plurale in senso collettivo e non in senso indeterminativo, due violazioni: il requisito è integrato, senza alcun altro criterio discrezionale». E ancora «ora appare invece sufficiente la violazione di qualsiasi disposizione, purché inserita nel contesto disciplinare della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro». Condividono tali perplessità, fra gli altri, S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 761; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 227; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 1999. *Contra* D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 4.

⁸⁸ Occorre essere coscienti del fatto che il rispetto del principio di offensività costituisce un argine labile da un punto di vista pratico, prestandosi ad agevoli e frequenti violazioni in sede applicativa. Non è possibile, in questa sede, operare una ricognizione anche solo sommaria del tema, sia quindi concesso l'integrale rinvio ad alcuni scritti particolarmente significativi, quali F. MANTOVANI, *Il principio di offensività nello schema di delega legislativa per un nuovo codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 313 ss.; F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 350 ss.; G. FIANDACA, *L'offensività è un principio codificabile?*, in *Foro it.*, 2001, c. 1 ss.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, Torino, 2005.

notate da una certa gravità vengano considerate rilevanti agli effetti dell'art. 603 *bis*, co. 3, n. 3 c.p.⁸⁹.

Anche l'ultimo indice, disciplinato al n. 4 e afferente alla «*sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti*» è stato interessato dalla riforma, poiché in passato era richiesto che le condizioni fossero «*particolarmente degradanti*». L'eliminazione dell'avverbio comporta un abbassamento della soglia di rilevanza penale di tali condotte, conformemente a quella che è stata la chiara politica cui si è ispirato il legislatore nel 2016.

Per quanto certamente ispirato dalle migliori intenzioni, non si può certo dire che l'intervento in parola – al pari degli altri cui si è precedentemente fatto cenno – abbia contribuito ad agevolare il compito dell'interprete. Al contrario, l'esito complessivo della riforma, con l'eliminazione dei requisiti della violenza, minaccia e intimidazione (dalla fattispecie base) ed il “depotenziamento” della portata offensiva degli indici di sfruttamento, comporta il serio rischio di rendere eccessivamente labile il confine fra le condotte tipiche e quelle atipiche, demandando oltre il consentito tale compito al giudicante⁹⁰.

In una prospettiva *de jure condito* non resta quindi che auspicare una prudente applicazione giurisprudenziale dell'illecito in parola, affinché tale norma venga impiegata nei (molti) casi di abuso nei confronti dei lavoratori e non invece a quei soggetti che, nel contesto di un rapporto lavorativo complessivamente corretto, incorrono in violazioni del tutto marginali della complessa normativa di settore.

4. Le circostanze

Oltre ad aver introdotto all'art. 603 *bis*, co. 1 c.p. il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, il legislatore – in particolar modo dopo la riforma del 2016 – ha previsto diverse circostanze speciali di non poco momento.

⁸⁹ Pur nell'assenza di una casistica quantitativamente rilevante, si può comunque osservare come le prime interpretazioni giurisprudenziali siano incoraggianti: si veda a esempio Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939, la quale ha ritenuto integrato l'indice in esame in un caso in cui erano stati violati i «requisiti minimi di sicurezza» e i lavoratori si vedevano costretti a impiegare delle «passerelle di legno consunte e malferme».

⁹⁰ Proprio alla luce di questo pericolo si è sostenuta l'urgenza di una nuova riforma correttiva, v. T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50. Preoccupazioni analoghe a quelle qui espresse sono già state sostenute, fra gli altri, da S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 761; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 226-7.

In primo luogo, qualora il fatto venga commesso mediante violenza o minaccia – elementi che, in aggiunta all'intimidazione, in precedenza concorrevano a descrivere la fattispecie base – sarà applicabile la circostanza aggravante speciale a effetto speciale di cui all'art. 603 *bis*, co. 2 c.p., che prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato⁹¹.

I requisiti della violenza o minaccia – presenti anche in innumerevoli altri delitti – non possiedono quei tratti peculiari, ragion per cui devono essere interpretati alla stregua delle consolidate acquisizioni in materia⁹².

Maggiori criticità sono invece correlate all'individuazione dei reali spazi applicativi di questa ipotesi rispetto al reato di estorsione, poiché la condotta in esame si presta a integrare sia quest'ultimo delitto, sia la fattispecie circostanziata dell'art. 603 *bis* c.p. Considerata la presenza della clausola di sussidiarietà espressa nel reato di *intermediazione illecita*, nonché il più rigoroso trattamento sanzionatorio con cui è punito il reato di cui all'art. 629 c.p., risulta invero alquanto complicato ritagliare un margine applicativo alla circostanza aggravante in esame⁹³.

Il quarto comma dell'art. 603 *bis* c.p. elenca poi tre ulteriori circostanze specifiche a effetto speciale, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà. Più in particolare, il n. 1) prevede il caso in cui «*il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre*»; il n. 2) l'ipotesi in cui «*uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa*»; infine il n. 3) si applica a colui che abbia «*commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro*». Occorre innanzitutto osservare come l'utilizzo del termine *reclutati* – presente nei primi due punti – costituisca una scelta legislativa poco felice: non è immediatamente chiaro, infatti, se tali circostanze siano applicabili unicamente al *reclutatore* o – come invece pare preferibile –

⁹¹ Si tratta della medesima cornice edittale che, prima delle modifiche apportate dalla L. n. 199/2016, era prevista per la fattispecie base dell'art. 603 *bis* c.p.

⁹² Entrambi i concetti hanno invero presentato talune difficoltà interpretative di cui non è possibile dare debitamente conto in questa sede. Per un primo inquadramento della questione, v. G. DE SIMONE, Voce *Violenza (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, p. 881 ss.; M. MANTOVANI, Voce *Violenza privata*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, p. 935 ss.; E. MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Utet, Torino, 1999, p. 264 ss. Più di recente, per un'ampia ricognizione monografica, v. G.L. GATTA, *La minaccia*, Aracne, Roma, 2013, *passim*.

⁹³ Cfr. A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 288. V. anche *infra*, § 6.

anche all'*utilizzatore/datore di lavoro*⁹⁴. Per quanto attiene più nello specifico all'ipotesi *sub* 1), condivisibili perplessità sono state espresse circa l'opportunità di prevedere un incremento sanzionatorio correlato al numero di lavoratori interessati, considerato che la determinazione della pena base è già determinata in funzione delle persone coinvolte⁹⁵. Relativamente alla circostanza di cui al n. 2), è necessario in primo luogo precisare come, ai sensi della normativa attualmente vigente, l'età minima prevista per accedere al mondo del lavoro sia fissato a 16 anni⁹⁶. Merita inoltre ricordare come all'ipotesi in parola sia applicabile quanto previsto dall'art. 602 *quater* c.p., il quale esclude che l'autore del reato possa invocare a propria difesa l'ignoranza dell'età del minore, salva l'ipotesi in cui ciò dipenda da un errore inevitabile.

La circostanza descritta al n. 3) ha subito una lieve modifica in occasione della riforma operata nel 2016, quando la locuzione «*lavoratori intermediati*» è stata opportunamente sostituita con quella «*lavoratori sfruttati*». Specularmente rispetto a quanto previsto dai precedenti due punti, l'ipotesi in parola è rivolta in prima battuta all'*utilizzatore/datore di lavoro*, mentre sarà applicabile anche al *reclutatore* unicamente nel caso in cui all'attività di intermediazione illecita faccia effettivamente seguito l'impiego della manodopera e purché l'agente potesse prefigurarsi il fatto che questa sarebbe stata esposta a situazioni di grave pericolo⁹⁷.

Per quanto concerne le circostanze aggravanti, è opportuno ancora segnalare come al reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* sia applicabile quanto previsto dall'art. 602 *ter*, co. 10 c.p., secondo cui «*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze ag-*

⁹⁴ Non si rinviene ancora giurisprudenza sul punto, mentre l'orientamento qui privilegiato è sostenuto in dottrina da L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 2000; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2625. Su una posizione intermedia, v. A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 423.

⁹⁵ Il rischio di una ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio è evidenziata da A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1193; L. FERLA, *Art. 603 bis*, cit., p. 2000.

⁹⁶ La determinazione dell'età minima è direttamente correlata al termine del periodo di istruzione obbligatoria, il quale, a seguito della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è appunto stabilito a 16 anni. L'aver ancorato la sussistenza della circostanza a tale età, anziché più in generale a tutti i minorenni, è stata ritenuta una irragionevole sperequazione, così A. SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, cit., p. 1193; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, cit., p. 16.

⁹⁷ Secondo A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 423 sarebbe necessario che il *reclutatore* fosse effettivamente a conoscenza della possibile esposizione dei lavoratori alla situazione di grave pericolo. Tale interpretazione, tuttavia, pare contrastare con quanto previsto dall'art. 59, co. 2 c.p.

gravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Un'ulteriore ipotesi che può venire in rilievo, in virtù della collocazione sistematica dell'art. 603 *bis* c.p., è poi quella prevista dall'art. 36, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale prevede un aumento di pena da un terzo alla metà qualora il reato sia stato commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

Un discorso a parte merita infine la circostanza attenuante, anch'essa a effetto speciale, di cui all'art. 603 *bis*1 c.p., la quale dispone che «*[I]* Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. *[II]* Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. *[III]* Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600 septies.1»⁹⁸. In questo caso il legislatore ha fatto ricorso a una tecnica normativa ampiamente sperimentata, tipica della legislazione di emergenza di tipo premiale e basata sulla collaborazione processuale⁹⁹. Peraltro, anche prima dell'introduzione dell'articolo in parola era previsto un beneficio simile per il soggetto che decidesse di collaborare, poiché era applicabile la circostanza di cui all'art. 600 *septies*.1 c.p. Per quanto le due disposizioni ricalchino un modello comune, vi sono alcune differenze che meritano di essere segnalate: in primo luogo, la nuova circo-

⁹⁸ L'articolo in esame è stato introdotto dalla L. n. 199/2016. Per un approfondimento del tema v. A. SCARCELLA, *Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del "caporalato": ultimo atto?*, cit., p. 860; A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 289; L. FERLA, *Art. 603 bis.1*, in G. FORTI - S. SEMINARA - G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, cit., p. 2001 ss.

⁹⁹ L'utilizzo di tale tecnica normativa ha destato in dottrina opinioni divergenti. Secondo D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit., p. 5 tale previsione sarebbe volta a «conferire il massimo grado di tutela al rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori sfruttati». Considerazioni fortemente critiche sono state invece espresse da T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50-1, secondo cui «la previsione di queste forme "premiali" segnala sempre fenomeni tanto diffusi e tanto radicati da non poter essere efficacemente contrastati con i normali poteri di controllo e coercizione: bisogna confidare sulla delazione collaborativa e sulla respipiscenza interessata di qualche delinquente».

stanza è più favorevole, in quanto comporta una diminuzione di pena da un terzo a due terzi, anziché da un terzo alla metà. Inoltre, la stessa potrà essere concessa anche a colui che fornisca prove decisive «*per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*». Si noti, infine, che per assicurare la genuinità della collaborazione il legislatore ha introdotto al secondo comma un rinvio esplicito a quanto previsto dall'art. 16 *septies* D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82. Ciò significa che la sentenza con cui è stata applicata la circostanza di cui all'art. 603 *bis*.1 c.p. può essere sottoposta a revisione qualora la circostanza sia stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, oppure quando il reo commetta, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza predetta, un delitto per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato¹⁰⁰.

5. Profili sanzionatori e processuali: le pene accessorie di cui all'art. 603 *ter* c.p.

In aggiunta alla pena principale comminata dall'art. 603 *bis* c.p., il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* comporta l'applicazione delle pene accessorie descritte dall'art. 603 *ter* c.p.¹⁰¹.

In estrema sintesi, tale disposizione – che può essere contestata anche con riferimento al delitto di cui all'art. 600 c.p., qualora lo sfruttamento abbia a oggetto prestazioni lavorative – al primo comma prevede che, in caso di condanna o di sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, si applichino al reo anche: *a*) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; *b*) il divieto di concludere contratti (e subcontratti) di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione. Il legislatore non ha esplicitato la durata di queste sanzioni, ragion per cui dovrà essere osservata la regola generale di cui all'art. 37 c.p.¹⁰².

¹⁰⁰ Più ampiamente, v. A. SCARCELLA, *Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del "caporalato": ultimo atto?*, cit., p. 860; L. FERLA, *Art. 603 bis.1*, cit., p. 2001-2.

¹⁰¹ L'articolo è stato inserito nel codice penale dal D.L. n. 138/2011 e non è stato modificato dalla riforma del 2016. Per un approfondimento, v. A. GALLUCCIO, *Art. 603 ter*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, cit., p. 295 ss.; L. FERLA, *Art. 603 ter*, in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, cit., p. 2003; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 424 ss.

¹⁰² Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell'art. 37 c.p. «*Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria*».

Il secondo e terzo comma prevedono invece l'esclusione per due anni – elevati a cinque, nel caso in cui al soggetto si applichi la recidiva *ex art. 99, co. 2, n. 1) e 3)* – dalle «*agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento*».

Lo scopo perseguito con l'introduzione delle pene accessorie è evidentemente quello di colpire gli interessi economici che hanno mosso l'agente, ostacolando il conseguimento di profitti correlati ai contratti e alle sovvenzioni pubbliche¹⁰³.

5.1. - (segue): la confisca

Proseguendo sul piano del contrasto agli arricchimenti illeciti derivanti dal *caporalato*, una delle più gravi mancanze che aveva caratterizzato l'intervento legislativo del 2011 era rappresentato dall'assenza di alcuna specifica previsione in materia di confisca (v. *supra*, § 2.2). Per ovviare a tale criticità, in occasione della riforma del 2016 il legislatore ha introdotto l'art. 603 *bis.2* c.p., il quale prevede che «*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato*»¹⁰⁴.

La prima parte della disposizione prevede una forma di confisca diretta obbligatoria avente a oggetto tanto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quanto quelle che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto¹⁰⁵. La

¹⁰³ Così già E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, cit., p. 17; L. FERLA, *Art. 603 ter*, cit., p. 2003.

¹⁰⁴ Sul tema v. anche L. FERLA, *Art. 603 bis.2*, in G. FORTI - S. SEMINARA - G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, cit., p. 2002 ss.

¹⁰⁵ La formulazione è stata criticata da una parte della dottrina, che l'ha ritenuta superflua, in quanto in gran parte sovrapponibile a quella di cui all'art. 240 c.p. Così A. DI MARTINO, «*Caporalato e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*», cit., p. 125. Perplexità sono espresse anche da A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 424, secondo cui la previsione della confisca obbligatoria perseguirebbe finalità antitetiche rispetto all'istituto del controllo giudiziario dell'impresa disciplinato dall'art. 3 L. n. 199/2016.

norma in esame non troverà tuttavia applicazione qualora ciò possa interferire con il diritto della persona offesa al risarcimento del danno o alle restituzioni, nonché qualora i beni in parola appartengano a un terzo estraneo al reato.

Al fine di assicurare l'ablazione di qualsiasi forma di illecito vantaggio patrimoniale, merita ancora segnalare come la seconda parte dell'art. 603 *bis*.2 c.p. preveda la possibilità di procedere anche alla confisca per equivalente. Inoltre, il legislatore ha inserito il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* fra quelli per cui è applicabile la confisca allargata di cui all'art. 240 *bis* c.p.¹⁰⁶.

Si segnala, infine, come l'art. 7 L. n. 199/2016 abbia previsto che le somme confiscate vengano destinate al Fondo per le misure anti-tratta¹⁰⁷. Ciò comporta, in buona sostanza, l'impiego di tali risorse per finanziare programmi di assistenza e di integrazione sociale destinati alle vittime del *caporalato*.

5.2. - (segue): la responsabilità da reato dell'ente

Un'altra novità apportata dalla L. n. 199/2016 concerne l'introduzione dell'illecito previsto dall'art. 603 *bis* c.p. nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Anche in questo caso, l'assenza di qualsiasi previsione in materia, nell'impianto originario del 2011, era stata censurata da diversi commentatori (v. *supra*, § 2.2). Né tale *vulnus* poteva dirsi superato – anzi era forse acuito, a causa delle sperequazioni che provocava – a seguito dell'introduzione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari fra quelli rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001¹⁰⁸.

La questione può ora dirsi superata, dal momento che l'art. 6 L. n. 199/2016 ha inserito all'interno dell'art. 25 *quinquies* D. Lgs. n. 231/2001 anche il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, prevedendo a carico dell'ente la pena pecuniaria da 400 a 1.000 quote, oltre alla possibilità di applicare anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D. Lgs. cit. per un periodo non inferiore a un anno,

¹⁰⁶ L'art. 5 L. n. 199/2016 ha inserito l'art. 603 *bis* c.p. fra quelli per cui è applicabile l'art. 12 *sexies*, co. 1 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356. Tale articolo è stato tuttavia sostituito dall'art. 240 *bis* c.p. a seguito della recente riforma apportata dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*.

¹⁰⁷ V. art. 12 L. 11 agosto 2003, n. 228, *Misure contro la tratta delle persone*.

¹⁰⁸ L'art. 2 D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha infatti previsto l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25 *duodecies* (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*). Sul tema v. M.A. BARTOLUCCI, *Impiego di lavoratori stranieri irregolari: scatta la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001*, in *Riv. dottori comm.*, 2013, p. 299 ss. (spec. p. 309).

nonché – per le imprese “intrinsecamente criminali” – la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di cui all’art. 16, co. 3 D. Lgs. cit.¹⁰⁹.

5.3. - (segue): *il controllo giudiziario dell’azienda e gli ulteriori profili processuali*

L’art. 3 L. n. 199/2016 ha previsto una peculiare misura cautelare reale, da applicarsi in sostituzione del sequestro preventivo, nel caso in cui «*l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale*». Tale misura, denominata controllo giudiziario dell’azienda, consiste nell’affiancamento di uno o più amministratori giudiziari all’imprenditore nella gestione dell’impresa.

Gli amministratori – scelti fra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari¹¹⁰ – operano sotto il controllo del magistrato, cui hanno l’obbligo di riferire a scadenza trimestrale o comunque nel caso in cui emergano irregolarità nell’andamento dell’attività. A tali figure è affidata una sorta di conduzione dell’azienda, affinché questa sia improntata al rispetto delle regole e all’eliminazione di qualsiasi condizione di sfruttamento, nonché alla regolarizzazione della posizione di quelle persone che, al momento dell’avvio del procedimento penale, prestavano la propria attività lavorativa all’interno dell’azienda in assenza di un regolare contratto¹¹¹.

L’introduzione di una simile misura ha il pregio di favorire l’emersione del *caporalato*, poiché consente ai lavoratori sfruttati di presentare denuncia, senza che ciò implichi necessariamente la chiusura dell’attività con la conseguente perdita del posto di lavoro¹¹².

¹⁰⁹ Cfr., anche per i necessari riferimenti, G. ROTOLO, *A proposito del ‘nuovo’ delitto di ‘intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’*, cit., p. 165-6.

¹¹⁰ D. Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, *Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94*.

¹¹¹ V. A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 424 nonché, anche per alcuni spunti critici, M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, cit., p. 869.

¹¹² Cfr. A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 290. Paiono tuttavia cogliere nel segno i rilievi espressi da M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, cit., p. 869, la quale osserva che sul piano pratico tale risultato rischia di essere precluso in tutti quei casi in cui la regolarizzazione dei lavoratori manderebbe fuori mercato l’impresa, portandola così a una situazione di squilibrio finanziario tale da precludere il prosieguo dell’attività.

Merita ricordare, infine, che l'art. 4 L. n. 199/2016 ha poi previsto l'inserimento del delitto in esame fra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato *ex art.* 380, co. 2 c.p.p.

6. I rapporti con gli altri reati

Infine, prima di affrontare il tema dei rapporti con gli altri reati, dev'essere preliminarmente chiarita la relazione sussistente fra i delitti di cui all'art. 603 *bis*, co. 1, n. 1) e n. 2) c.p.

Nel caso in cui all'attività di reclutamento di manodopera, posta in essere dal *caporale*, faccia seguito il suo effettivo utilizzo da parte del «*datore di lavoro*», a ognuno di essi sarà applicabile unicamente l'illecito relativo alla propria condotta¹¹³. D'altra parte, ciascuno dei due delitti prevede già, quale possibile conseguenza dell'azione (v. art. 603 *bis*, co. 1, n. 1 c.p.) o suo presupposto (v. art. 603 *bis*, co. 1, n. 2 c.p.) la condotta descritta nell'altro numero (v. anche *supra*, § 3)¹¹⁴. Qualora invece i due soggetti si accordino per porre in essere tali condotte e, una volta avvenuto il reclutamento, non faccia seguito l'impiego della manodopera, entrambi potranno rispondere *ex art.* 110 c.p. dell'ipotesi di cui al n. 1), purché appunto l'*utilizzatore* abbia prestato una qualche forma di concorso morale al reato¹¹⁵.

Allargando lo sguardo alle ulteriori fattispecie che possono venire in rilievo, occorre in primo luogo evidenziare come il nostro ordinamento preveda una sorta di «piramide punitiva» volta a contrastare le varie ipotesi di intermediazione illecita e di sfruttamento dei lavoratori¹¹⁶. Alla base della piramide si collocano quelle condotte caratterizzate da un minor disvalore e che consistono nella mera violazione della normativa giuslavoristica volta a regolamentare il mercato del lavoro. In questo caso saranno applicabili unicamente le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi previsti dalla normativa settoriale, quali l'art. 18 D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. *Legge Biagi*, su

¹¹³ Così anche U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2624.

¹¹⁴ Per tali ragioni non pare condivisibile la tesi di A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (cd. *Caporalato*), cit., p. 425 secondo cui, qualora le due condotte fossero poste in essere da un unico soggetto, i due reati potrebbero concorrere. V. anche F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 305, secondo cui l'art. 603 *bis* c.p. costituisce un'ipotesi di «norma a più fattispecie» e non un caso di «disposizione a più norme».

¹¹⁵ U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato*, cit., p. 2624.

¹¹⁶ Il tema è diffusamente analizzato in G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'*, cit., p. 158 ss.

cui v. *supra*, § 2.1)¹¹⁷ o l'art. 3, co. 3 D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73¹¹⁸. Su una posizione intermedia, presidiata dall'art. 603 *bis* c.p., si collocano quei fatti che travalichino la soglia della mera violazione della normativa settoriale, andando a incidere direttamente sulla sfera personale delle persone offese, ma senza comprimere interamente la libertà personale dei lavoratori¹¹⁹. L'apice della piramide è invece occupato dagli artt. 600 c.p. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 c.p. (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), illeciti volti a contrastare quelle forme estreme di sfruttamento, in cui il soggetto versi in un tale stato di soggezione da non potersi determinare liberamente nelle sue scelte essenziali¹²⁰.

Il tema del concorso fra il delitto di *Intermediazione illecita* e gli altri reati che potrebbero di volta in volta essere integrati si risolve in modo alquanto agevole in virtù della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 603 *bis* c.p. Non vi è dubbio, quindi, che qualora i fatti si prestino a integrare gli estremi di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. – i quali prevedono un trattamento sanzionatorio nettamente più severo – saranno questi a prevalere. Alla medesima soluzione è possibile pervenire con riferimento ad altri due illeciti di portata più generale, ma che talvolta hanno trovato applicazione anche con riferimento al mondo del lavoro, quali l'*Estorsione*

¹¹⁷ A seguito dell'intervento di penalizzazione posto in essere dal D. Lgs. n. 8/2016, le originarie contravvenzioni dell'art. 18 costituiscono oggi degli illeciti amministrativi, salvo il caso in cui siano coinvolti dei minori o l'ipotesi in cui l'esercizio abusivo dell'intermediazione di manodopera sia svolta a scopo di lucro. Cfr., S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento della manodopera*, cit., p. 743.

¹¹⁸ L'articolo in parola prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

¹¹⁹ Cfr. Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 14591; Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2017, n. 51634. In dottrina v. R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *“Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni*, cit., p. 49. Più di recente A. MADEO, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 291 ha evidenziato come, a seguito della riforma del 2016, sia stata opportunamente accentuata la distinzione fra i fatti rientrati nell'art. 603 *bis* c.p. e quelli integranti gli artt. 600 ss. c.p.

¹²⁰ Cfr. Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 16313, la quale ha escluso la sussistenza dell'art. 600 c.p. perché «nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta criminosa non si ravvisa nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, se la persona si determina liberamente ad accettarla, ma può, nel contempo, sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue. Invece, la condizione sussiste quando si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via od in costanza di una situazione di soggezione come sopra definita». In dottrina, per tutti, A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 425.

(art. 629 c.p., su cui v. anche *supra*, § 4)¹²¹ e i *Maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.)¹²².

Maggiori problemi pone invece il rapporto fra l'art. 603 *bis* c.p. e l'art. 22, co. 12 D. Lgs. n. 286/1998 in materia di impiego di lavoratori stranieri irregolari (v. *supra*, § 2.2). L'art. 22, co. 12 *bis* D. Lgs. cit., prevede infatti che la pena prevista dall'art. 22, co. 12 (reclusione da sei mesi a tre anni), sia aumentata da un terzo alla metà – arrivando così a un massimo di quattro anni e sei mesi di reclusione – «*se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale*»¹²³. L'articolo in parola costituisce norma speciale rispetto all'art. 603 *bis* c.p. e sarà quindi l'unica disposizione applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 15 c.p. È chiaro, tuttavia, come una simile soluzione, che finisce con il sanzionare più lievemente un fatto più grave¹²⁴, contrasti con il principio di ragionevolezza e presenti quindi dei seri dubbi di costituzionalità¹²⁵.

Non è questa – come si è visto nei paragrafi precedenti – l'unica criticità presente nella normativa qui esaminata ma, considerati i valori in gioco, e nell'attesa di un auspicabile nuovo intervento correttivo¹²⁶, non resta che sperare in un miglior uso degli strumenti già oggi disponibili per intensificare il contrasto al pernicioso fenomeno del caporalato.

¹²¹ Per alcuni procedimenti in cui è stato riconosciuto sussistente il delitto di estorsione, v. Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2016, n. 18727; Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 677; Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2013, n. 50074. In dottrina v. A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 223.

¹²² Cfr. Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 24057. Cfr., anche per gli ulteriori necessari riferimenti, G. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, cit., p. 820 e nota 51.

¹²³ A seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 199/2016, il riferimento va ora inteso alle condizioni di cui all'art. 603 *bis*, co. 4 c.p.

¹²⁴ Ciò in quanto, oltre al disvalore proprio dell'art. 603 *bis* c.p., vi è qui l'ulteriore violazione della normativa in materia di immigrazione di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

¹²⁵ Così già A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 234 e A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato)*, cit., p. 425.

¹²⁶ È questo il chiaro auspicio espresso anche da T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50.